

Camera dei Deputati

Allegato B

Seduta n. 454 del 21/4/2004

Pag. 13815

SALUTE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
XII Commissione:

...

Pag. 13816

ERCOLE e FRANCESCA MARTINI. - *Al Ministro della salute.* - Per sapere - premesso che: la Direttiva 77/388/CEE stabilisce che le «prestazioni mediche» rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie siano esenti dall'IVA; la Corte di Giustizia europea, nelle cause 307/01 e 212/01 (concernenti le prestazioni sanitarie di medicina legale rese da medici abilitati), intervenendo su richieste di pronuncia pregiudiziale interposta per cause concernenti l'Austria e il Regno Unito, ha ritenuto, sulla base di autonoma definizione del concetto di «prestazione medica», di riconoscere come tali solo quelle a «scopo terapeutico», e, quindi, di poter escludere dalle prestazioni sanitarie quelle relative all'accertamento ed alla valutazione di condizioni cliniche e di salute per accedere a prestazioni previdenziali, assicurative, sociali; l'orientamento giurisprudenziale in esame ha come conseguenza diretta quella di escludere dal regime di esenzione dell'IVA le prestazioni sanitarie di «medicina legale» e quelle genericamente «non terapeutiche»; anche se al momento attuale non è stata ancora introdotta a livello comunitario nessuna modifica normativa del regime IVA, i recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea impongono una riflessione sulle possibili conseguenze delle citate sentenze anche in ambito nazionale; la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 1978 (articolo 19) inserisce infatti nel regime di protezione sociale nazionale oltre alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione anche quelle medico-legali; in Italia, le prestazioni medico-legali sono state sempre assimilate alle altre

Pag. 13817

prestazioni tipiche della professione, riconoscendo il diritto del cittadino alla più ampia tutela della salute, da garantirsi sia per gli aspetti cimiteri che per quelli socio-assistenziali (per esempio, legge 104 del 1992); tale orientamento legislativo nazionale trova il suo fondamento nella duplice forma di tutela della salute riconosciuta nella Costituzione dall'articolo 32 (protezione in via diretta) e dall'articolo 38 Cost. (protezione in via indiretta);

neanche il recente intervento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, che pone a carico del cittadino le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva (anche quando richieste da disposizioni di legge), ha modificato il riconoscimento della natura «medica» e, genericamente, «sanitaria» delle suddette prestazioni;

si auspica la conferma, anche ai fini dell'esenzione IVA, di quanto allo stato previsto dalla legislazione nazionale (articolo 19 legge n. 833 del 1978), nel più ampio quadro di tutela sociale dei consumatori rispetto ai termini «minimi» individuati dalla direttiva comunitaria -:

quali orientamenti il Ministro della salute intenda adottare in relazione al regime IVA delle prestazioni sanitarie di medicina legale alla luce delle recenti pronunce sul tema della Corte di Giustizia europea.

(5-03124)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2004 e del calendario dei lavori per il periodo 27-29 aprile 2004 79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03123 Battaglia: Risoluzione del contratto del direttore scientifico dell'Istituto tumori di Genova 79

5-03124 Ercole e Francesca Martini: Regime IVA delle prestazioni sanitarie di medicina legale .. 80

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 84

5-03125 Burtone: Costituzione di un gruppo tecnico paritetico per la valutazione dei danni subiti a causa di emoderivati infetti 80

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 85

SEDE REFERENTE:

Medici specializzandi. C. 3687 Battaglia (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4859*) 81

Pet therapy. C. 1753 Ruzzante, C. 1871 Castellani, C. 3962 Zanella (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 83

ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base) ... 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 aprile 2004.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2004 e del calendario dei lavori per il periodo 27-29 aprile 2004.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 aprile 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Corsi.

La seduta comincia alle 14.40.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03123 Battaglia: Risoluzione del contratto del direttore scientifico dell'Istituto tumori di Genova.

Grazia LABATE (DS-U) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Cesare CURSI, alla luce degli ulteriori elementi esposti dal deputato Labate, che fanno riferimento a fatti successivi a quelli riportati nell'interrogazione, ritiene opportuno, al fine di

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03124 Ercole e Francesca Martini: Regime IVA
delle prestazioni sanitarie di medicina legale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro della salute di sapere « quali orientamenti... intenda adottare in relazione al regime IVA delle prestazioni sanitarie di medicina legale alla luce delle recenti pronunce sul tema della Corte di giustizia europea ».

In via preliminare, si evidenzia come la problematica in questione prima della pubblicazione delle pronunce giurisprudenziali citate nell'interrogazione, non aveva acquistato un rilievo sostanziale, dal momento che la normativa europea, cui si è uniformata quella nazionale, non lasciava dubbi in merito al regime cui fossero sottoponibili le prestazioni sanitarie in questione.

Al momento attuale, non risultano essere state assunte iniziative per modificare il regime IVA relativo alle prestazioni medico-legali, che ad oggi, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, hanno natura medica.

In considerazione dei risvolti socio-economici che un'evoluzione legislativa nel senso auspicato dalla Corte di giustizia potrebbe comportare, il ministero della salute auspica che in sede di una apposita, costituenda Commissione ministeriale, la questione possa essere esaminata sotto i necessari profili, giuridici, economici, sociali e tributari anche con il coinvolgimento del ministero competente.